

OGGETTO: REGOLAMENTO (CE) 1535/2007 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 e 88 DEL TRATTATO (attualmente artt.107 e 108 del Trattato di Lisbona) AGLI AIUTI DE MINIMIS NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - LINEE GUIDA.

1. Premessa

Il Regolamento n.1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (attualmente art.107 e 108 del nuovo Trattato di Lisbona) agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, sostituisce il precedente Regolamento (CE) 1860/2004 disciplinando, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2013, le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella cosiddetta regola *de minimis*.

La Commissione considera, infatti, minimi e quindi inidonei ad avere una incidenza, anche potenziale, sul commercio infra-comunitario, gli aiuti, erogati ad un'impresa, che non superano la soglia stabilita dal suddetto regolamento e calcolata nell'arco di tre esercizi fiscali.

Pertanto gli aiuti concessi alle imprese che soddisfano tutte le condizioni stabilite nel predetto regolamento sono da considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 107 par. 1 del trattato e conseguentemente non sono soggetti all'obbligo di notifica previsto dall'art. 108par. 3. Inoltre, nel caso di attivazione di un regime *de minimis* non è neppure necessaria la comunicazione preventiva, utilizzata per gli altri regimi soggetti ad esenzione, risultando sufficiente esaudire i presupposti di cui all'articolo del regolamento stesso, e indicare, in modo inequivocabile, nel provvedimento normativo o amministrativo che istituisce il regime o riconosce l'aiuto individuale, il riferimento esplicito al predetto regolamento citandone titolo e relativi estremi.

Il ricorso a tale regime da parte degli Enti/Amministrazioni interessate deve essere attentamente valutato. Qualora gli interventi proposti possano rientrare in un regime di aiuto approvato ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato è preferibile l'utilizzo di quest'ultimo anche al fine di evitare il ricorso improprio al regime *de minimis*, per il quale vige un plafond regionale (€ 17.308.615,14 per tre esercizi fiscali decorrenti dal 1 gennaio 2008).

2. Campo di applicazione

Il Regolamento n. 1535/2007 si applica agli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli .

Sono pertanto specificamente esclusi dal regolamento i settori della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione di una specifica normativa settoriale (Reg (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007) e il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e altre attività quali l'agriturismo che seppure esercitate da una azienda agricola non rientrano nel settore della produzione. Per tali settori è applicabile il regolamento n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. Ai fini della sua applicazione si rinvia alla DGR n. 43 - 6907 , assunta dalla Giunta regionale in data 17 settembre 2007.

L'ammissibilità tra i beneficiari degli aiuti *de minimis* ai sensi del reg.(CE) n.1535/2007 delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato e l'esclusione delle altre imprese, in particolare quelle attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, comporta la necessità di chiarire quali attività siano proprie delle une e quali delle altre. Prendendo spunto dall'art. 38, comma 1 del Trattato e dall'art. 2135 del codice civile si può affermare che per produzioni primarie di prodotti agricoli si intendono le produzioni derivanti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali cioè da attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (es: cereali, frutta, ortaggi, animali vivi, latte crudo, uova, ...).

Per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si intendono le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU 2006/C 319/1) offrono le seguenti definizioni:

- Prodotti agricoli: si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti

lattiero-caseari, esclusi i prodotti di cui al reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

- Trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato in prodotti non compresi nel medesimo non rientra pertanto nel campo di applicazione dei citati orientamenti.

- Commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Coerentemente con queste definizioni, non sono considerate trasformazione o commercializzazione le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio, la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

A titolo esemplificativo possono essere considerate attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi, cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori e insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

Facendo riferimento ai codici ATECO 2007, i codici di attività relativi alle produzioni primarie sono quelli riportati nella sezione A (Agricoltura, caccia e silvicoltura) da 01.11.1 (coltivazione di cereali) a 01.50 (Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista).

Le altre attività classificate nella sezione A non rientrano tra quelle comprese dal momento che non trattasi di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato.

Sono esclusi dal campo di applicazione del Reg.(CE) n.1535/2007 gli aiuti concessi alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nei seguenti casi:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- d) aiuti concessi alle imprese in difficoltà.

3. Trasparenza ed importo degli aiuti.

Per le imprese che sono ammesse al beneficio, il regolamento 1535/2007 stabilisce in 7500 € il massimale degli aiuti che possono essere concessi nell'arco di tre esercizi finanziari a prescindere dallo strumento finanziario utilizzato (sovvenzione diretta, prestito agevolato, agevolazione fiscale, estinzione di debiti, garanzie ecc...) purché ricorra sempre il requisito della "trasparenza".

In particolare sono aiuti c.d. "trasparenti", quelli riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione, preventivamente, l'equivalente sovvenzione lorda (ESL), senza che sia necessario attuare un'analisi del rischio. Per essere considerati tali, i benefici concessi devono soddisfare specifiche condizioni che dipendono dal tipo di aiuto di volta in volta considerato:

- gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati trasparenti se l'ESL è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della loro concessione;

- gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico non sia inferiore al massimale *de minimis*;

- gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati trasparenti, a meno che il regime di rischio non preveda un apporto di capitale pubblico inferiore alla soglia *de minimis* per ogni impresa.

- gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di garanzie ad imprese non in difficoltà sono considerati aiuti trasparenti se la parte garanzia del prestito sotteso non supera i 56.250 euro per impresa e la garanzia non supera l'80% del prestito.

In linea generale gli aiuti di Stato, anche quelli di minore importanza, dovrebbero sempre avere obiettivi chiaramente definiti, essere proporzionati e, altro requisito rilevante, temporanei in modo tale da garantire un giusto equilibrio tra gli eventuali effetti negativi degli stessi sulla concorrenza e quelli positivi in termini di interesse comune.

E' opportuno, infine, sottolineare che i potenziali beneficiari per poter essere assoggettati al contributo *de minimis* devono essere qualificati quali imprese (sia individuali che societarie) attive ovvero che svolgano effettivamente una attività in uno specifico settore di produzione agricola e non presentino profili assimilabili alle imprese in difficoltà.

La data di riferimento per il computo dei tre anni rilevanti ai fini del non superamento della soglia complessiva di € 7500 è quella dell'atto di concessione che costituisce il momento in cui il beneficiario matura il diritto a ricevere gli aiuti. Tale momento, ulteriore rispetto all'approvazione di una eventuale graduatoria, coincide con un provvedimento individualizzato con il quale si attribuisce al singolo il diritto ad ottenere l'aiuto: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto.

L'atto di concessione costituisce, inoltre, il riferimento decisivo anche rispetto al divieto di frazionamento previsto dall'articolo 3 comma 2. Infatti, come si evince dalla lettera della norma, per valutare se l'importo complessivo dell'aiuto concesso supera il massimale, con la conseguenza di non consentire l'esenzione prevista dal regolamento neppure per la parte al di sotto di detto massimale, si fa riferimento al provvedimento di concessione e non al momento della domanda o della richiesta. Gli aiuti erogati in più quote dovranno comunque essere aggiornati al momento della concessione.

Ai fini del non superamento dei limiti di aiuto previsti dal regolamento *de minimis*, il periodo di riferimento da considerare è il triennio, che va calcolato a ritroso a partire dall'ultimo aiuto ricevuto, tenendo in considerazione l'esercizio fiscale (1 gennaio/31 dicembre) in questione e i due esercizi fiscali precedenti.

Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile: in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si dovrà procedere a ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti concessi nell'esercizio fiscale in corso nonché nei due esercizi precedenti.

Dalla lettura dell'art. 3 comma 7 emerge con chiarezza che il *de minimis* non si può cumulare con altri aiuti pubblici per sostenere gli stessi costi ammissibili quando tale cumulo conduce ad un superamento dell'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita per ciascun caso dalla normativa comunitaria. Si può invece ritenere che sia consentito procedere al cumulo tra aiuti *de minimis* e altri aiuti quando i due strumenti finanzino costi diversi.

Sarà opportuno in questo caso, al fine di rendere palese la non volontà di aggirare le intensità previste nelle discipline o nei regolamenti, distinguere oltre che i costi anche le misure di aiuto, ossia le attività o le azioni finanziabili in base alle due regole: da una parte attività e costi finanziabili con il *de minimis* e dall'altra parte quelli sostenibili con l'altro strumento.

4. Obbligo di informazione verso le imprese, altri adempimenti procedurali e collegamento con la banca dati *de minimis*.

Gli obblighi di trasparenza dei flussi finanziari nel settore degli aiuti di Stato sono diventati, negli ultimi tempi, più stringenti. Già il precedente regolamento comunitario sul *de minimis agricolo* contemplava la possibilità per gli Stati membri di istituire un apposito registro centrale, corroborato dalle informazioni di eventuali banche dati regionali e locali, per consentire una più accurata verifica degli aiuti pubblici concessi alle imprese in merito al rispetto del divieto di cumulo. L'obiettivo, ribadito altresì nel D.M. in via di definizione, è quello di creare una rete uniforme di relazioni attraverso l'implementazione di idonee banche dati che includano le liste delle imprese beneficiarie di provvidenze pubbliche, al fine di far rispettare il divieto di cumulo contenuto in varie norme e segnatamente l'impedimento a ricevere più di 7500 euro nel triennio fiscale considerato godendo dell'esenzione *de minimis*.

Ai fini della verifica e del rispetto del limite dei 7500 euro, l'art. 4 comma 1 del vigente regolamento prevede che, prima dell'erogazione del beneficio, l'impresa sia tenuta a rilasciare all'ente concedente una dichiarazione che contenga in modo esauriente l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel triennio precedente. Tale dichiarazione, anche in formato elettronico, che deve essere trasmessa debitamente compilata e sottoscritta prima dell'erogazione dell'aiuto e costituisce condizione essenziale per l'ottenimento del beneficio.

In relazione alla tempistica, si precisa che tale dichiarazione dovrà essere presentata in due momenti diversi e successivi: la prima nella fase iniziale del procedimento, all'atto della domanda, con l'obiettivo di orientare una prima valutazione sull'ammontare del contributo cedibile. La seconda, dopo la concessione, ne subordina l'efficacia alla verifica della coerenza tra quanto affermato nella dichiarazione e quanto concesso in via condizionata. Tale procedura vuole tenere conto dello sviluppo temporale del procedimento e della possibilità che uno stesso beneficiario abbia presentato domanda a diversi enti per l'erogazione di più contributi in regime di *de minimis*. In tal caso se non si richiedesse un aggiornamento della dichiarazione a concessione già effettuata, condizionandone unicamente l'efficacia, si correrebbe il rischio di non computare altri provvedimenti

di concessione eventualmente intervenuti tra la data della dichiarazione e quella in cui sorge il diritto del destinatario ad ottenere i contributi, con l'effetto di non tenerne conto ai fini della verifica del cumulo triennale. Rischio tanto più grave alla luce di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 in considerazione del quale se l'importo complessivo dell'aiuto supera il massimale di 7500 € in tre anni, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento neppure per la parte che non superi tale soglia.

L'ultimo comma del citato art. 4 del regolamento, prevede infine l'obbligo per gli Stati membri, e per gli altri enti pubblici, di registrare e riunire tutte le informazioni relative agli aiuti erogati, al fine di poter verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto regolamento. Sebbene in tale articolo si faccia riferimento agli aiuti percepiti dall'impresa, anche in questo caso è opportuno che l'amministrazione faccia riferimento al concesso. Solo nel caso di procedimenti conclusi potrebbe essere l'impresa che segnala l'eventuale non coincidenza tra quanto concesso e quanto effettivamente percepito.

I dati riguardanti gli aiuti *de minimis* individuali devono essere conservati per dieci anni dalla data della concessione, quelli relativi ad un regime di aiuti *de minimis* devono essere conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime di cui trattasi.

5. Indicazioni per la stesura dei provvedimenti.

Premesso che i contenuti dei provvedimenti in questione possono variare sensibilmente in relazione alle caratteristiche dell'agevolazione e pertanto occorre sempre una analisi dettagliata dei singoli casi proposti, si forniscono di seguito alcune indicazioni finalizzate al rispetto della disciplina del vigente regolamento "*de minimis*" e opportune per uniformare e razionalizzare i procedimenti relativi all'approvazione di bandi che utilizzano tale regime.

1) Indicare in modo inequivocabile, nel provvedimento normativo o amministrativo che istituisce il regime o riconosce l'aiuto individuale, il riferimento esplicito al regolamento vigente in materia di aiuti "*de minimis*" citandone titolo, estremi e riferimenti di pubblicazione (Reg.(CE)1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2007 – L 337).

2) Prevedere nell'atto di concessione che la concessione stessa sia condizionata alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dell'agevolazione allegata in *fac-simile* all'appendice A (Ai fini della verifica del rispetto del massimale, il cui superamento all'atto della concessione fa sì che l'aiuto non possa beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento neppure per la parte che non superi tale soglia.).

3) Allegare l'informativa di cui all'appendice B ai provvedimenti, alla modulistica, e alla dichiarazione di accettazione dell'agevolazione di cui all'appendice A, facendola sottoscrivere per presa visione all'atto della domanda e della accettazione.

4) Allegare ai provvedimenti l'elenco dei provvedimenti in regime "*de minimis*" noti (specificando che non si garantisce l'eshaustività di tale elenco) per agevolare il richiedente nella dichiarazione. In attesa dell'istituzione della banca dati sarà reperibile presso il website della Regione Piemonte – Agricoltura un elenco dei provvedimenti.

5) Inserire la seguente frase riguardante la modulistica: "La domanda di (specificare tipologia agevolazione) è compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, al presente programma e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento "*de minimis*" vigente. Il modulo di domanda deve comunque contenere:

5.a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del l'art. 47 del DPR n.445/2000 con l'indicazione degli aiuti "*de minimis*" ottenuti nei tre esercizi fiscali precedenti alla data di presentazione della domanda.

5.b) la dichiarazione sostitutiva riguardante eventuali agevolazioni ai sensi di altri regimi di aiuto ottenute per gli stessi investimenti.

6) Inserire nei provvedimenti la seguente frase :

"Il presente provvedimento è operativo per le domande di (specificare tipologia agevolazione) presentate a decorrere da (indicare termine).

7) Qualora si consenta la presentazione della domanda a imprese non ancora attive (p.es. nuove imprese, quando gli investimenti oggetto di agevolazione sono propedeutici all'ottenimento di autorizzazioni amministrative o dei requisiti minimi per l'avvio attività) prevedere che l'atto di concessione condizioni la concessione stessa alla sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva attestante l'inizio dell'attività.

8) Ai fini di agevolare ulteriormente la compilazione delle autocertificazioni da parte dei beneficiari è utile prevedere che la dicitura "aiuto in regime *de minimis* Reg.(CE) 1535/2007" sia prevista, oltre che nei provvedimenti di concessione, anche nelle causali dei bonifici.

9) Si ricorda inoltre che per le dichiarazioni sostitutive di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, vige l'obbligo di una verifica per almeno il 5% delle stesse. All'accertamento si potrà provvedere sia mediante la consultazione delle banche dati a vario titolo afferenti al registro centrale degli aiuti de minimis, sia tramite la disamina delle scritture contabili tenute dal dichiarante e relative all'impresa per la quale vengono attribuite le sovvenzioni.

E' utile rammentare l'utilità che gli accertamenti siano eseguiti al più presto e, comunque, non oltre l'anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata resa.

Gli atti relativi agli accertamenti eseguiti, ivi compresi quelli comprovanti l'estrazione del campione da controllare, saranno conservati a cura degli enti e posti a disposizione, ove richiesti, delle autorità competenti.

6. Istruzioni per l'istituzione di aiuti soggetti al regime "de minimis" alle Amministrazioni ed Enti operanti nel territorio regionale.

A seguito del riparto dell'importo cumulativo assegnato all'Italia, avvenuto con il decreto ministeriale n. 8013 del 30 marzo 2009, è stato assegnato al Piemonte un plafond pari a € 17.308.615,14 per il triennio 2008/2010. Come già ricordato, con un decreto successivo, in via di definizione (*attualmente alla firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e per il quale è già stata sancita l'intesa in data 26 novembre 2009 in sede di Conferenza Stato-Regioni*), è stato precisato che gli enti diversi dalle Regioni e Province autonome presenti sul territorio regionale possono concedere aiuti de minimis "previo accordo" con le Regioni di appartenenza.

Ai fini di dare una prima applicazione a tale normativa ed in attesa dell'attivazione di uno specifico applicativo informatico a disposizione di tutte le Amministrazioni ed Enti piemontesi, si individua la seguente procedura:

1. l'Amministrazione o Ente che intende procedere all'istituzione di aiuti nel settore della produzione dei prodotti agricoli in regime de minimis agricolo trasmette alla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura una segnalazione, contenente le informazioni relative all'intervento (vedi appendice C). Per gli aiuti già attivati a decorrere dal 1 gennaio 2008 le amministrazioni/enti comunicano i dati relativi (vedi appendice D);

2. la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura verifica la compatibilità dell'intervento proposto in relazione all'utilizzo del massimale assegnato alla Regione e ne dà riscontro all'ente entro trenta giorni. Qualora gli interventi proposti possano rientrare in un regime di aiuto già approvato ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato nel settore agricolo, la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura segnalerà agli enti proponenti la preferenza per tali regimi in luogo del regime de minimis;

3. l'Amministrazione/Ente predispone i provvedimenti di competenza e avvia i procedimenti con particolare riferimento alla verifica dei massimali individuali. Si veda al riguardo il paragrafo riguardante le indicazioni per la stesura dei provvedimenti.

4. ogni Amministrazione/Ente conserva i dati relativi all'aiuto, ai beneficiari ed agli importi concessi e liquidati ai fini di implementare l'applicativo informatico in via di definizione che consentirà a regime di superare la procedura qui indicata e di procedere direttamente da parte dell'Amministrazione/Ente ai controlli relativi al rispetto del massimale.

APPENDICE A

(Fac simile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ residente a _____
Via _____
in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
sede _____

DICHIARA

Di aver preso visione dell'atto di concessione dell'agevolazione (estremi) con cui l'impresa è stata ammessa ai benefici di cui (precisare legge/provvedimento di riferimento) e di **accettare integralmente** quanto in esso disposto, in particolare, in ordine: al tipo, all'entità, alla ripartizione annuale dell'agevolazione, nonché alle condizioni ed ai termini posti per l'ottenimento della loro erogazione.

DICHIARA ALTRESI'

Di prendere atto del contenuto dell'allegata informativa.

Di non aver ottenuto, negli ultimi tre esercizi fiscali, alcuna agevolazione economica di qualsiasi natura dallo Stato o da qualunque ente pubblico, al di fuori delle seguenti:

Data dell'atto di concessione dell'agevolazione	Provvedimento agevolativo (Legge, regolam., ecc.)	Natura dell'agevolazione (contributo c/capitale, mutuo agevolato, ecc.)	Importo agevolazione in Euro

dichiara inoltre di:

essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003)

timbro dell'impresa
e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)

*La dichiarazione é sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Informativa

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli – G.U.U.E. 21/12/2007, n. L 337 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l'agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

2. Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 7.500,00 € (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell' arco di tre esercizi fiscali per ciascuna impresa.

3. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi fiscali precedenti.. Qualora l'agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.

4. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L'Equivalente Sovvenzione, è l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l'entità dell'agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l'aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l'elemento vantaggio dell'aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull'investimento, della durata del finanziamento, dell'ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell' aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull'investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l'**Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL)**.

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l'**Equivalente Sovvenzione Netta (ESN)**.

5. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute **per diverse voci di costo** disciplinate da differenti regimi di aiuto.

6. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute **per le stesse voci di costo** disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l'intensità prevista da tali regimi.

Non è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute **per le stesse voci di costo**.

timbro dell'impresa
e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)

Descrizione del regime di aiuto (o aiuto singolo) proposto con riferimento REG. CE 1535/2007 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (attualmente 107 e 108 del Trattato di Lisbona) agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli)

ENTE

Soggetto Gestore

Normativa di riferimento

1. Descrizione dell'aiuto:

regime

aiuto singolo

2. Finalità dell'aiuto:

3. Beneficiari:

4. Tipologia di aiuto (conto capitale, conto interessi, cessione di beni o servizi a prezzi agevolati, ...):

5. Importo complessivo previsto degli aiuti € _____

**Ricognizione aiuti concessi con riferimento REG. CE 1535/2007 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (attualmente artt.107 e 108 del Trattato di Lisbona))
agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli)
(compilare una scheda per ogni regime di aiuto o aiuto singolo)**

ENTE

Soggetto Gestore

Normativa di riferimento

6.Descrizione dell'aiuto:

regime aiuto singolo

7.Finalità dell'aiuto:

8.Beneficiari:

9.Tipologia di aiuto (conto capitale, conto interessi, cessione di beni o servizi a prezzi agevolati, ...):

10. Intensità dell'aiuto (ESL): _____

11. N. di aiuti concessi dal 01/01/2008: _____

Importo complessivo degli aiuti € _____

12. Specificare se alla data odierna l'aiuto é attivo: SI NO

Specificare il tipo di archiviazione/gestione correttamente adottato per le singole richieste di agevolazione/progetti di investimento (con dettaglio sulle specifiche fasi):

	Cartacea	Informatizzato su DB
Presentazione domanda	compl. <input type="checkbox"/> parz. <input type="checkbox"/>	compl. <input type="checkbox"/> parz. <input type="checkbox"/>
Istruttoria	compl. <input type="checkbox"/> parz. <input type="checkbox"/>	compl. <input type="checkbox"/> parz. <input type="checkbox"/>
Concessione agevolazione	compl. <input type="checkbox"/> parz. <input type="checkbox"/>	compl. <input type="checkbox"/> parz. <input type="checkbox"/>
Erogazione agevolazione	compl. <input type="checkbox"/> parz. <input type="checkbox"/>	compl. <input type="checkbox"/> parz. <input type="checkbox"/>
Rendicontazione	compl. <input type="checkbox"/> parz. <input type="checkbox"/>	compl. <input type="checkbox"/> parz. <input type="checkbox"/>